



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.35 DEL 01/12/2025

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **uno** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **quindici** nella Sala consiliare in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. REPOSSI PAOLO - Presidente	Sì
2. FARINA MARCO ANTONIO - Vice Sindaco	Sì
3. CASARINI VALERIA - Consigliere	Sì
4. FARAVELLI GIULIA - Consigliere	Sì
5. STENTI SIMONE - Consigliere	Sì
6. ONOFREI PARASCHIVA - Consigliere	Sì
7. BOIOLI FABIO - Consigliere	Sì
8. SACCHI ANDREA ALDO - Consigliere	Sì
9. CRIVELLI ROBERTO - Consigliere	Sì
10. CASARINI ALDA - Consigliere	Giust.
11. FRASCHINI CRISTINA ISOTTA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Guazzi Dott. Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **REPOSSI PAOLO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026

Il Sindaco Illustra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii. che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
 - l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 01/12/2025, con la quale è stato modificato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF, innalzando la soglia di esenzione da € 10.000,00 a € 12.000,00;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2025, con la quale venivano stabilite per l'anno 2025 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- a) fino a 15.000 euro 0,55 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,65 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,75 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0,80 per cento;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita: *“ Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo*

172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti l'art. 1, commi da 750 a 752 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recitano:

«750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento».

Ritenuto, quindi, ad invarianza di confermare, per l'anno 2026, gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2024, confermando le seguenti aliquote:

- a) fino a 15.000 euro 0,55%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,65% per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,75% per cento;

d) oltre 50.000 euro 0,80% per cento

e la previsione che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 12.000,00;

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 voto astenuto (Sig. Crivelli Roberto) espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2026, confermando gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già vigenti per l'anno 2024, come segue:

a) fino a 15.000 euro 0,55%;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,65%;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,75%;

d) oltre 50.000 euro 0,80%;

innalzando, come previsto con delibera consigliere n. 34 Del 01/12/2025 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 12.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

2. **DI DARE ATTO CHE** il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026;

3. **DI DARE ATTO CHE** copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2026, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito in quanto il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 deve essere approvato entro il 31 Dicembre 2025;

Con separata votazione, riportante il seguente esito:

voti n. 8 favorevoli, n. 1 voto astenuto (Sig. Crivelli Roberto)

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montalto Pavese, lì 01/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Novarini Sara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Montalto Pavese, lì 01/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Novarini Sara

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : REPOSSI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 2 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/01/2026 al 18/01/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montalto Pavese, lì 03/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 13/01/2026

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Montalto Pavese, lì 13/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Delibera di Consiglio Comunale n°35
del01/12/2025

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Guazzi Dott. Andrea